



# Istituto di Istruzione Superiore “Pellegrino Artusi”

Strada del Morellone 1 - 53042 - Chianciano Terme (SI)

☎ 0578 / 63674 - 📠 0578 / 64738



## **Regolamento di Disciplina**

*(approvato dal Consiglio d'Istituto in data 18/12/2025)*

## **Indice generale**

<b><i>Parte I - Fonti normative e principi fondamentali.....</i></b>	<b>3</b>
Art. 1 - Fonti normative .....	3
Art. 2 - Caratteri e finalità del Regolamento di Disciplina.....	3
Art. 3 - Nozione di disciplina.....	4
<b><i>Parte II – Infrazioni e mancanze disciplinari.....</i></b>	<b>4</b>
Art. 4 - Doveri degli Alunni e rinvio al Regolamento d'Istituto .....	4
Art. 5 - Rispetto degli altri .....	5
Art. 6 - Rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute .....	5
Art. 7 - Rispetto delle strutture e delle attrezzature .....	6
Art. 8 - Rispetto della privacy.....	6
Art. 9 - Rispetto degli impegni scolastici .....	6
Art. 10 - Alterazione dell'esito delle prove di verifica.....	6
Art. 11 - Tipologie di mancanze disciplinari .....	7
Art. 12 - Attenuanti .....	7
Art. 13 - Aggravanti .....	8
<b><i>Parte III - Sanzioni e procedimenti disciplinari .....</i></b>	<b>8</b>
Art. 14 - Sanzioni .....	8
Art. 15 - Risarcimento del danno in caso di danneggiamento volontario .....	9
Art. 16 - Procedura per l'applicazione delle sanzioni .....	10
Art. 17 - Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni.....	10
Art. 18 - Impugnazione .....	11
<b><i>ALLEGATO 1 – TABELLA SINOTTICA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.....</i></b>	<b>13</b>

## **Parte I - Fonti normative e principi fondamentali**

### ***Art. 1 - Fonti normative***

Il Regolamento recepisce i principi di fondo del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 "Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria"; del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007; della Nota ministeriale prot. 3602/P0 del 31/07/2008, del dpr 122/2009, del DL 62/2017, della legge 150/2024, della Circolare Ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025 e del D.P.R. 134/2025 e ne accoglie le affermazioni di principio basilari.

### ***Art. 2 - Caratteri e finalità del Regolamento di Disciplina***

Il presente Regolamento si propone di contribuire a determinare un corretto e sereno svolgimento della vita dell'Istituto, in tutte le sue articolazioni didattiche ed extradidattiche.

Lo scopo primario è, pertanto, quello di favorire l'instaurarsi di un clima di collaborazione e rispetto reciproco tra tutte le componenti della comunità scolastica: Allievi, Docenti e Personale ATA.

Le stesse sanzioni disciplinari posseggono una finalità eminentemente educativa e formativa, tendendo a sviluppare e rafforzare il senso di responsabilità individuale e la cultura della legalità. Il rispetto delle regole rappresenta infatti, l'indispensabile presupposto di ogni civile convivenza.

La responsabilità disciplinare è personale, con i limiti posti dal presente Regolamento a tutela della serenità della vita scolastica.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica inferiore a 15 giorni sono sempre adottate dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico,

o comunque per un periodo superiore a 15 giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

Nei giorni di sospensione dalle lezioni lo studente potrà essere invitato a frequentare comunque la scuola e ad impegnarsi in attività di studio o di ricerca individuati dall'organo che ha irrogato la sanzione.

Allo studente è offerta l'opportunità di convertire le sanzioni in attività a favore della Comunità scolastica.

### ***Art. 3 - Nozione di disciplina***

Per disciplina scolastica si intende, ai fini del presente Regolamento, il complesso dei comportamenti interni ed esterni all'edificio scolastico che riguardino il rapporto sociale instaurato al momento della iscrizione tra l'Alunno e le altre Componenti della Comunità scolastica, rappresentate negli Organi Collegiali o istituzionalmente collegate al servizio scolastico o la cui funzione sia occasionalmente connessa all'erogazione del servizio scolastico stesso.

Il mantenimento della disciplina costituisce una responsabilità individuale e condivisa.

Ogni Componente partecipa alla responsabilità di cui al comma precedente secondo il proprio ruolo organico o secondo la propria funzione.

Il mantenimento della disciplina ha luogo secondo il fine di conservare costantemente un ambiente sociale consono all'azione educativa.

## **Parte II – Infrazioni e mancanze disciplinari**

### ***Art. 4 - Doveri degli Alunni e rinvio al Regolamento d'Istituto***

Costituisce infrazione disciplinare il mancato rispetto dei doveri derivanti agli Alunni dal Regolamento di Istituto.

Costituisce altresì mancanza disciplinare l'inosservanza dei seguenti doveri specifici:

- Frequentare i corsi con regolarità, essere puntuale nell'adempimento dei compiti scolastici e studiare costantemente.
- Giustificare i ritardi e le assenze puntualmente.

- Tener pulita e in ordine la classe; non incidere e scrivere su banchi, muri, armadi, etc.
- Rispettare e aver cura del materiale digitale in dotazione alla classe.
- Utilizzare correttamente le strutture ed aver cura dell'ambiente scolastico, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, in particolar modo nei locali adibiti a bagni e spogliatoi.
- Rispettare le norme di igiene collettiva.
- Evitare di sostare nei corridoi, nei bagni o in altri spazi della scuola durante le ore di lezione.
- Utilizzare un abbigliamento consono al decoro e alla vita della scuola.
- Evitare effusioni affettive non adeguate alla vita della Comunità scolastica negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.

### ***Art. 5 - Rispetto degli altri***

Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento che non offenda la morale altrui, che garantisca l'armonioso svolgimento delle lezioni e che favorisca le relazioni sociali.

I comportamenti che si caratterizzano come infrazioni alle predette norme sono:

- Atti di bullismo e cyberbullismo.
- Parole e atteggiamenti lesivi della dignità di studenti, docenti, personale dell'Istituto.
- Offese o minacce al Dirigente, ai Docenti, agli alunni, al personale dell'Istituto.
- Parole o atteggiamenti consapevolmente tesi a emarginare gli studenti.
- Ricorso alla violenza all'interno di una discussione e atti che mettano in pericolo l'incolumità propria o altrui.
- Interventi non pertinenti o di disturbo delle lezioni.

### ***Art. 6 - Rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute***

Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento che non metta a repentaglio la sicurezza e la salute altrui. Pertanto, sulla base dei rischi rilevati, tutti sono obbligati a conoscere e seguire le istruzioni indicate nei segnali di avvertimento.

I comportamenti che si caratterizzano come infrazioni alle predette norme sono:

- Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati.
- Lancio di oggetti contundenti.
- Danneggiamento dei dispositivi di sicurezza.

### ***Art. 7 - Rispetto delle strutture e delle attrezzature***

Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento che non danneggi le strutture e le attrezzature didattiche.

I comportamenti che si caratterizzano come infrazioni alle predette norme sono:

- Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente (aule, corridoi, bagni, scale, laboratori, palestra, spogliatoi).
- Incisione di banchi/porte/sedie.
- Danneggiamenti delle attrezzature di laboratorio, delle carte geografiche, dei cartelli per la sicurezza, del materiale cartaceo informativo e delle dotazioni digitali presenti in classe.
- Scritte su muri interni ed esterni, porte, banchi e arredi.

### ***Art. 8 - Rispetto della privacy***

Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme relative alla difesa della privacy. In caso di inottemperanza verrà inflitta una sanzione disciplinare adeguata alla offesa, oltre alle sanzioni previste dalle norme di legge.

### ***Art. 9 - Rispetto degli impegni scolastici***

Gli alunni sono tenuti ad assolvere agli impegni scolastici, al rispetto dei compiti assegnati e a portare i libri di testo, il materiale didattico e le attrezzature indispensabili allo svolgimento della didattica.

### ***Art. 10 - Alterazione dell'esito delle prove di verifica***

Gli alunni non devono porre in essere comportamenti che ostacolino il raggiungimento delle finalità perseguite dalla scuola.

I comportamenti che si caratterizzano come infrazioni alle predette norme sono:

- Alterazione fraudolenta delle risposte nelle prove di verifica (copiare o suggerire).
- Mancata trasmissione o contraffazione di voti e di comunicazioni tra scuola e Famiglia.

### **Art. 11 - Tipologie di mancanze disciplinari**

Ai fini del mantenimento della disciplina, tutte le infrazioni e mancanze disciplinari sono da ricondursi all'interno delle seguenti tipologie di comportamenti contrari all'ambiente sociale consono all'azione educativa, elencati per ordine crescente di gravità:

- a) disturbo delle lezioni e alla serenità della normale vita scolastica;
- b) mancato e ingiustificato rispetto di una qualsiasi norma del Regolamento d'Istituto;
- c) utilizzo non autorizzato di apparecchi di comunicazione mobile e di altri dispositivi elettronici (Vd. Regolamento uso smartphone approvato con Delibera del C. I. n. 42 del 12 settembre 2025);
- d) mancato rispetto di una direttiva ricevuta da un Componente del Personale della Scuola (Dirigente, Collaboratori, Docenti, ATA), nello svolgimento dei suoi compiti;
- e) mancanze designate dal Regolamento d'Istituto come "infrazioni disciplinari gravi";
- f) false dichiarazioni (ivi comprese quelle che falsano i risultati di prove scritte o il contenuto del registro di classe);
- g) mancato rispetto della riservatezza dei dati personali di altri Alunni o del Personale della Scuola;
- h) offese alla dignità personale di altri Alunni o del Personale della Scuola;
- i) offese al decoro, all'igiene e alla salubrità dell'ambiente scolastico;
- j) offese al buon nome della scuola ed alla sua dignità di servizio pubblico;
- k) danneggiamenti all'ambiente scolastico, al patrimonio dell'Istituto o alla altrui proprietà;
- l) atteggiamenti persecutori o prevaricatori nei confronti di altre Persone;
- m) violenze personali.

### **Art. 12 - Attenuanti**

Costituiscono attenuanti:

- a) la mancata intenzione di provocare il danno;
- b) il mancato controllo emotivo in relazione alla sua breve estensione nel tempo ed all'età dell'Alunno;
- c) l'immediato e leale riconoscimento della infrazione e della sua gravità;
- d) il comportamento irreprensibile dell'Alunno fino al momento della infrazione.

### **Art. 13 - Aggravanti**

Costituiscono aggravanti:

- a) la recidiva;
- b) l'aver commesso la mancanza in situazione pericolosa, nei laboratori, negli spogliatoi, durante il trasferimento dalla Scuola al Palazzetto dello Sport, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, le manifestazioni sportive, gli scambi culturali e gli stage esterni;
- c) l'aver commesso la mancanza anche attraverso la rete Internet e i socialnetwork in modo da aggravare ed estendere la portata dell'offesa;
- d) il carattere di gruppo.

## **Parte III - Sanzioni e procedimenti disciplinari**

### **Art. 14 - Sanzioni**

Le sanzioni applicabili alle mancanze disciplinari sono, in ordine crescente di gravità:

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta sul registro di classe;
- c) allontanamento temporaneo dalla classe, con annotazione sul registro di classe;
- d) richiamo verbale o scritto ai propri doveri da parte del Dirigente Scolastico;
- e) convocazione della Famiglia;
- f) sospensione dalla partecipazione ad una o più uscite didattiche e viaggi di istruzione;
- g) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a due giorni;
- h) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da due a a cinque giorni;
- i) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a quindici giorni;
- j) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre i quindici giorni;
- k) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- l) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato;

Per le infrazioni di cui all'art. 11, lettere a), b), c), d) si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d) del presente articolo.

Per l'infrazione di cui all'art. 11, lettera c) è disposto, in caso di aggravante, il ritiro temporaneo del telefono cellulare o di qualsiasi altro dispositivo elettronico, che sarà custodito in Presidenza e riconsegnato solo ad uno degli Esercenti la potestà genitoriale. In caso di ulteriore recidiva, potranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 11, lettere f), g), h)

Per le infrazioni di cui all'art. 11, lettere e), f), g), si applicano le sanzioni di cui alle lettere d), e), f) del presente articolo.

Per le infrazioni di cui all'art. 11, lettere h) e seguenti si applicano le sanzioni di cui alle lettere g), h) e i) del presente articolo.

Le sanzioni di cui alle lettere i), j) e k) del presente articolo possono essere applicate solo in presenza di infrazioni disciplinari particolarmente gravi, di cui all'art. 11, lettere h) e seguenti, e del contestuale verificarsi di almeno una aggravante di cui all'art. 13; devono inoltre applicarsi gli artt. 9, 9-bis e 9-ter del DPR n. 249 del 24/06/98 (come modificato dal DPR n. 235 del 21/11/2007, e chiarito dalla nota protocollare n. 3602/PO del 31/08/2008). Si applicherà pertanto la sanzione di cui alla lettera i) nel caso di *"reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana"* o *"vi sia pericolo per l'incolumità delle persone"*; si applicheranno le sanzioni di cui alla lettera k) e l), per i reati di cui sopra, *"nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico"*. È in ogni caso fatta salva l'applicazione del successivo art. 15.

In presenza di aggravanti si può applicare la sanzione immediatamente superiore a quella massima prevista dai commi precedenti; in presenza di attenuanti si può applicare la sanzione immediatamente inferiore alla minima prevista dai commi precedenti.

Il Consiglio di Classe tiene conto delle sanzioni inflitte all'Alunno nell'assegnazione del voto di condotta in sede di scrutinio intermedio e finale, ferma restando l'applicazione dell'art.4 DM n. 5 del 16/01/2009 (Valutazione del comportamento degli studenti). Può altresì tenerne conto nell'assegnazione dei crediti scolastici per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte.

All'Alunno può essere offerta l'opportunità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica (ad esempio lavori di manutenzione dell'edificio scolastico, pulizia delle aule o delle parti comuni). In caso l'Alunno si avvalga di tale opportunità, il Consiglio di Classe può ridurre la sanzione o disapplicare il comma precedente.

In ottemperanza della Legge 150/2024 art.5 comma a1) e a2) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, l'allontanamento dalla scuola, di durata superiore a due giorni, comporta lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del MIM, tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e

dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità. In assenza di strutture idonee, le attività possono essere svolte a favore della comunità scolastica

### ***Art. 15 - Risarcimento del danno in caso di danneggiamento volontario***

Nel caso di atti vandalici, danneggiamento volontario alle strutture, agli arredi, alle attrezzature scolastiche o ad effetti personali di compagni e del personale della scuola, il risarcimento del danno costituisce un fattore di responsabilizzazione nei confronti dei ragazzi e delle famiglie.

Nel caso in cui non si riesca ad individuare l'autore o gli autori delle azioni dannose, saranno chiamati a risarcire tutti gli studenti della classe o del gruppo, presumendo una corresponsabilità del gruppo.

Chi accerta il danno deve tempestivamente segnalarlo per iscritto, mediante una relazione dettagliata al Dirigente Scolastico. Il D.S.G.A. provvederà alla sua quantificazione economica.

Il Dirigente Scolastico provvede a comunicare alla/e famiglia/e l'entità del danno che dovrà essere risarcito alla scuola tramite versamento sul C/C dell'Istituto.

Il risarcimento del danno potrà essere convertito in azioni riparatorie, che dovranno essere decise dal Consiglio di Classe, o dal Consiglio di Istituto, qualora la sanzione disciplinare da applicare sia di competenza di quest'ultimo.

### ***Art. 16 - Procedura per l'applicazione delle sanzioni***

Ogni procedimento disciplinare nei confronti degli Alunni prevede la contestazione degli addebiti e la possibilità di difesa e giustificazione da parte degli Interessati.

La contestazione degli addebiti può essere esclusivamente verbale solo nel caso di procedimenti che prevedano le sanzioni di cui all'art. 14, lettere a), b), c).

In ogni altro caso la contestazione degli addebiti avviene per iscritto ed è comunicata agli Esercenti la potestà genitoriale, in caso di minorenni; per gli alunni maggiorenni è necessario il preventivo assenso scritto alla comunicazione.

La contestazione di addebiti di cui al comma precedente contiene il termine per la presentazione di giustificazioni o memorie difensive.

Le sanzioni di cui all'art. 14, lettere d) e seguenti sono comunicate per iscritto agli Alunni interessati ed agli Esercenti la potestà di Genitore. Se inflitte ai maggiorenni, vengono comunicate per iscritto alla Famiglia, a meno che l'Alunno interessato abbia negato per iscritto il consenso all'invio di comunicazioni alla Famiglia.

Le sanzioni di cui all'art. 4, lettere g) e seguenti sono, inoltre, trascritte sulla pagella dell'Alunno e sul registro generale dei voti.

In caso di sospensione dalle lezioni, il provvedimento è notificato alla Famiglia, con le modalità di cui al comma 5, in tempo utile affinché possa prendere atto della impossibilità della frequenza.

### ***Art. 17 - Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni***

L'istruttoria di ogni procedimento disciplinare che preveda una contestazione degli addebiti in forma scritta è competenza del Dirigente scolastico.

Fanno parte dell'istruttoria:

- il recepimento del rapporto sulla infrazione;
- gli accertamenti;
- la discrezionalità sull'avvio del procedimento;
- la contestazione degli addebiti;
- la eventuale relazione all'organo competente ad erogare la sanzione.

Le sanzioni di cui all'art. 14, lettere a), b), c) sono di competenza dei Docenti.

Le sanzioni di cui all'art. 14, lettera d) ed e) sono di competenza del Dirigente scolastico.

Le sanzioni di cui all'art. 14, lettere f), g), h) e i), sono di competenza del Consiglio di Classe della classe cui l'Alunno Interessato alla erogazione della sanzione appartiene.

Le sanzioni di cui all'art. 14, lettere j), k) e l) sono di competenza del Consiglio di Istituto.

Per le decisioni di cui al comma 5, il Consiglio di Classe si riunisce con tutte le sue componenti.

Se gli Alunni interessati appartengono a Classi diverse, allo scopo di salvaguardare il principio della equità, i Consigli di Classe si riuniscono in seduta congiunta.

Durante la seduta del Consiglio all'Alunno verrà garantito il diritto di difesa: egli potrà produrre prove e testimonianze a lui favorevoli e scegliere di essere accompagnato dai genitori.

Alla seduta non partecipano, né sono sostituiti, gli Alunni (se rappresentanti nel Consiglio) e i Loro Genitori (se rappresentanti nel Consiglio), qualora di Loro si debbano esaminare le mancanze disciplinari.

Le votazioni si effettuano per appello nominale. Le deliberazioni dei Consigli sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi; non si considerano tali le astensioni. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le sedute dei Consigli convocate ai sensi e per le finalità del presente articolo, poiché trattano di Persone, sono riservate ai componenti e vige l'obbligo del segreto d'ufficio per tutti i componenti stessi. Il verbale ed ogni altro atto sono riservati. Se ne può rilasciare copia o autorizzare la visione ai sensi delle norme vigenti sulla trasparenza amministrativa.

Ogni organo può erogare anche qualsiasi sanzione, di cui all'art. 14, che sia inferiore rispetto a quella assegnata alle proprie competenze dal presente articolo.

### **Art. 18 - Impugnazione**

Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari implicanti l'allontanamento dalla comunità scolastica e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'Art. 328, commi 2 e 4 del D.L.gs. 16 aprile 1994 n. 297; il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 "Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria"; il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007; la Nota protocollare del Ministero della P.I. del 31/07/2008.

Chiunque vi abbia interesse (genitori o alunni) potrà pertanto presentare, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, ricorso avverso le decisioni adottate dai Consigli di classe e dal Consiglio di Istituto all'Organo di Garanzia interno di cui all'art. 6 del Regolamento d'Istituto. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (art. 5, c. 1 del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007).

L'istruttoria dei ricorsi è compito del Dirigente scolastico, che presenta all'Organo una relazione riferita alla situazione di fatto e di diritto e corredata dal proprio parere motivato.

Avverso le sanzioni di cui all'art. 14, lettere a), b), c) è ammesso, al fine di semplificare le procedure, reclamo al Dirigente scolastico da parte dell'Allievo interessato, ferma restando la facoltà dell'interessato stesso di adire l'Organo di Garanzia, per questioni inerenti l'interpretazione del presente Regolamento.

## ALLEGATO 1 - TABELLA SINOTTICA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Mancanza disciplinare	Sanzioni ordinarie	Sanzione massima, (in caso di aggravanti che superino le attenuanti)	Organo competente
Disturbo delle lezioni	Richiamo verbale Ammonizione scritta sul registro Allontanamento temporaneo dalla classe, con annotazione sul registro di classe Richiamo verbale o scritto ai propri doveri da parte del Dirigente Scolastico	Convocazione della famiglia	Docente Dirigente Scolastico (Convocazione della famiglia)
Mancato rispetto del Regolamento di Istituto			
Mancato rispetto di una direttiva ricevuta da un Componente del Personale della Scuola			

Mancanza disciplinare	Sanzioni ordinarie	Sanzione <b>massima,</b> (in caso di aggravanti che superino le attenuanti)	Organo competente
Utilizzo non autorizzato di apparecchi elettronici	<p>Richiamo verbale</p> <p>Ammonizione scritta sul registro</p> <p>Allontanamento temporaneo dalla classe, con annotazione sul registro di classe</p> <p>Richiamo verbale o scritto ai propri doveri da parte del Dirigente Scolastico</p>	<p>Ritiro della apparecchiatura e convocazione della famiglia per la riconsegna</p> <p><i>In caso di seconda infrazione:</i> In caso di una nuova recidiva, il Consiglio di Classe potrà decidere una sospensione fino a 2 giorni. Durante questo periodo lo studente sarà comunque coinvolto in attività scolastiche di riflessione sui comportamenti che hanno portato al provvedimento. Per sospensioni superiori a 2 giorni, lo studente svolgerà invece attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate.</p> <p>Il Consiglio di Classe potrà anche stabilire che queste attività proseguano oltre i giorni di sospensione, sempre secondo criteri di gradualità, temporaneità e proporzionalità.</p>	<p>Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di Classe (in caso di seconda infrazione)</p>
Infrazioni disciplinari "GRAVI" secondo il Regolamento di Istituto	Richiamo verbale o scritto ai propri doveri da parte del Dirigente Scolastico;	Sospensione fino a <b>2 giorni</b> con il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle	Consiglio di Classe (in caso di aggravanti e irrogazione di sospensione dalle lezioni dai viaggi di istruzione)
False dichiarazioni			

Mancanza disciplinare	Sanzioni ordinarie	Sanzione massima, (in caso di aggravanti che superino le attenuanti)	Organo competente
Violazione della privacy	Sospensione dalla partecipazione ad una o più uscite didattiche e viaggi di istruzione;	ze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, Sospensione <b>da 3 a 15 giorni</b> con svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del MIM, In assenza di strutture idonee, le attività possono essere svolte a favore della comunità scolastica	
Offese alla dignità personale	Sospensione fino a 2 giorni  Sospensione da 2 a 5 giorni  Sospensione fino a 15 giorni	Sospensione superiore a 15 giorni <i>dignità della persona o di pericolo per l'incolumità delle persone). Per allontanamenti superiori a 15 giorni, è previsto un percorso educativo di recupero e reintegrazione, in collaborazione con famiglia, servizi sociali o autorità competenti.</i>  Sospensione fino al termine dell'anno scolastico (in casi di recidiva o violenza meno grave e laddove non sia possibile il reinserimento) Esclusione dallo scrutinio	Consiglio di Classe (per le sospensioni fino a 15 giorni)  Consiglio di Istituto (per le sospensioni oltre i 15 giorni e le altre sanzioni massime)
Offese al decoro e all'igiene dell'ambiente scolastico			
Offese al buon nome della scuola			
Danneggiamenti alla proprietà pubblica o privata			
Atteggiamenti persecutori o prevaricatori nei confronti di altre Persone (bullismo)			

Mancanza disciplinare	Sanzioni ordinarie	Sanzione massima, (in caso di aggravanti che superino le attenuanti)	Organo competente
Atti di violenza contro le persone		finale o non ammissione all'Esame di Stato <i>(in caso di recidiva o violenza grave e laddove non sia possibile il reinserimento)</i>	

N.B. le ore svolte in attività di cittadinanza attiva e solidale

- sono conteggiate nei **3/4 dell'orario annuale personalizzato** utile alla validità dell'anno scolastico;
- **non incidono** sulla valutazione delle discipline;
- incidono sul **voto di comportamento** in caso di mancato o parziale svolgimento.